



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/209.77.1/2021/DG ABAP – Serv V
34.43.01/8.25.3/2021/SSPNRR

M

Ministero dell’Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

E.p.c. a

Ufficio di Gabinetto
dell’On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID: 7544] Progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 96,828 MW e relative opere connesse necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale RTN, da realizzarsi nel territorio del Comune di Nardò (LE).

Proponente: Nardò Solar Energy S.r.l.

Procedura: VIA nell’ambito PNIEC-PNRR ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’* e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle*



funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in "*Ministero della transizione ecologica*" e recentemente con il D.L. 173/2022, in "*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*", e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "*Ministero della Cultura*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che "*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*". **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni Ambientali** del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot.146067 del 22.11.2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all'intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi



dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 dalla Società Nardò Solar Energy S.r.l. L'istanza in oggetto è stata acquisita con prot. MATTM-113670 in data 18/03/2022 e perfezionata in ultimo con nota prot. MiTE-138179 del 07/11/2022. Con la medesima nota, il MASE ha comunicato altresì che l'intera documentazione di progetto è stata pubblicata sul sito web ministeriale all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8202/12068>

CONSIDERATO che la questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 6035 del 23.11.2022, ha chiesto alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, ed ai Servizi II e III di questa DG di comunicare il proprio contributo istruttorio di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 19321 del 22.12.2022, acquisita dalla DG ABAP al prot. 45485 del 23.12.2022, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio parere istruttorio endoprocedimentale di competenza, nel quale *"esprime parere contrario"* alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale, prot. 0106-I del 04.01.2023, nella quale si *"concorda con il parere non favorevole espresso dalla Soprintendenza"*, ABAP di Brindisi e Lecce, e si evidenzia che in ogni caso il progetto resta comunque sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 25 del D.lgs.50/2016, che a seguito dell'abrogazione del suddetto decreto legislativo, a far data dal 01/07/23, sono riferibili al D.lgs. 36/2023;

VISTO quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota endoprocedimentale, prot. 0087-I del 03.01.2023, dove si concorda con *"il parere contrario di incompatibilità dell'impianto proposto con i beni oggetto di tutela presenti sul territorio"*. Per quanto di competenza, in particolare evidenzia che *"la ricognizione dei beni culturali nelle aree contermini all'impianto, ubicate entro l'area buffer, riporta un censimento denso di beni culturali (...)"* tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica, con nota prot. 1656 del 17/02/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 2502 il 22/02/2023, richiedeva ulteriori integrazioni documentali alla Soc. proponente per meglio dettagliare l'intervento;

VISTO che la Società Proponente, a seguito della richiesta della CTVA, dopo aver chiesto il 07/04/2023 al MASE la sospensione dei termini ai sensi dell'art 24 co. 4 del Dlgs. 152/2006, in data 12.05.2023 trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dal MASE con prot. 2502 il 22/02/2023;

CONSIDERATO che la documentazione integrativa è stata richiesta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE con prot. 2502 del 22/02/2023 ovvero dopo l'espressione del parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce e dopo i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP e verificato che la documentazione integrativa richiesta e prodotta riguarda solo marginalmente aspetti riguardanti la tutela del patrimonio culturale, al fine di evitare allungamenti dei tempi procedurali, detta documentazione integrativa è stata valutata, ai fini dell'espressione del presente parere, direttamente da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR.



A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale, comprensiva di quella integrativa, trasmessa dalla Società Nardò Solar Energy S.r.l., e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, del parere endoprocedimentale della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.*
- *D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale.*
- *D.D. n. 162 del 06.06.2014, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.*
- *Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli Obiettivi di qualità e lo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito che interessano l'area di progetto, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004.*
- *Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il “Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine



del 2021 la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati di grande dimensione sia per il solare fotovoltaico che per gli impianti eolici.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle interferenze degli stessi sull'intero sistema culturale, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

L'area di intervento è localizzata nel settore centro-orientale del territorio comunale di Nardò (LE), a 6.9 km circa a NNW dal nucleo urbano, a 3.4 km circa a SW del centro abitato di Copertino, a 8.8 km circa a ESE dall'abitato di Porto Cesareo, in un ambito compreso tra la Strada Provinciale 359 a SW (*ex SS174 - Salentina di Manduria*), la Strada Provinciale 115 (*Nardò - Leverano*) a E e la Strada Provinciale 114 (*Copertino - Sant'Isidoro*) a NW. **Il parco fotovoltaico è composto da dieci aree** (sottocampi) numerate progressivamente a partire da SE in senso antiorario e disposte in cinque blocchi.

Le aree destinate all'installazione dei pannelli fotovoltaici **si estendono su una superficie totale di circa 98 ettari**, tutti recintati, **oltre a circa 40 ettari (39,46 ha) di isole verdi**, come intervento di compensazione e mitigazione.

Il cavidotto, costituito da tre tronchi su tracciati di viabilità esistente, è lungo 7 km circa e collega le aree destinate all'installazione dei pannelli fotovoltaici **alla stazione elettrica di nuova realizzazione**, che sarà posta su un'area di 1,5 ettari circa, sul lato N dell'intervento.

La cessione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico alla RTN avverrà con collegamento ad una nuova Stazione Elettrica Terna di futura realizzazione sita nei Comune di Nardò (LE).

Le opere di connessione prevedono la costruzione di un cavidotto interrato in media tensione che dalle aree di ubicazione delle centrali fotovoltaiche giungerà ad una nuova Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 30/150 KV, a sua volta collegata ad una stazione elettrica di condivisione dalla quale un altro cavidotto interrato condurrà l'energia prodotta alla vicina Stazione Elettrica Terna di Nardò di futura realizzazione.

La stazione di elevazione 30/150 kV sarà ubicata a ridosso della nuova Stazione elettrica Terna da realizzarsi nelle vicinanze della SP 115.

Le aree dell'impianto, della Stazione di elevazione e della Stazione Elettrica sono individuate al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Nardò al Foglio 37, p.lle 181-184, 40-41; al Foglio 39, p.lle 244-245, 537, 231, 31, 41-42, 233, 323-324, 193-194, 44, 354, 203, 27, 29, 190; al Foglio 40, p.lle 13, 298, 44-48, 50-52; al Foglio 41, p.lle 9, 4, 6; al Foglio 43, p.lle 34, 10, 29, 30; al Foglio 50, p.lle 354, 1; al Foglio 51, p.lle 17, 18, 4; al Foglio 54, p.lle 8, 71, 36, 68-70, 7. L'area delle opere di mitigazione sono individuate al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Nardò al Foglio 39, p.la 27; Foglio 50, p.lle 1, 59; Foglio 51, p.lle 17, 18.

I terreni interessati dal progetto sono identificati nello strumento urbanistico comunale di Nardò (P.R.G.) come zona agricola E1 (La zona di PRG è definita dall'art 83 della NTA come zone - *Agricole Produttive Normali*, che: "(...) *Comprendono le aree del territorio agricolo prevalentemente caratterizzate da colture a seminativo. Gli interventi sono soggetti a prescrizioni (...)*). Dall'art 82 delle stesse norme, le *Zone E - Destinate Ad Uso Agricolo*, prevedono che: "(...) *Qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo nel rispetto delle prescrizioni generali stabilite dal precedente art. n° 25.(...) E' vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto erboso, abbattimento di alberature, salvo che per lavori di diradamento da effettuare da parte delle competenti autorità forestali, apertura di strade carrabili all'infuori di quelle al servizio della manutenzione del bosco(...)*".

L'impianto fotovoltaico in valutazione è di **potenza nominale pari a 96.828,68 kWp** e sarà composto da **166.946 moduli fotovoltaici** che faranno capo, in ragione della loro posizione, alle cabine di raccolta.

I moduli captanti saranno sostenuti da strutture fisse metalliche. Le strutture saranno installate in adiacenza le



une alle altre, in schiere di modularità minima pari a 4 moduli; le schiere saranno installate con distanza di 9 metri, con uno **spazio libero tra le schiere pari a circa 4,7 m.**

Tutte le aree e i sottocampi di progetto saranno perimetrati e recintati. La recinzione perimetrale sarà in rete metallica elettrosaldata, in grigliato metallico di tipo commerciale, di altezza pari a 2,50 mt, sorretta da pali metallici infissi nel terreno di diametro pari a 48 mm. I montanti saranno infissi tra di loro ad una distanza di circa 1,5 m. La rete sarà posta ad una altezza di 15 cm dal piano campagna. Il cancello di accesso alle singole aree di produzione avrà una larghezza di circa 6 m.

La realizzazione delle recinzioni perimetrali delle sottostazioni, sarà in calcestruzzo, come tipicamente avviene per le stazioni elettriche.

L'impianto con la sua rete accessoria di servizi e collegamenti prevede la realizzazione di una nuova viabilità interna e di collegamento con l'esistente, con una sezione viaria di larghezza pari a mt 5, per uno sviluppo complessivo di mq 75.865 circa (7,58 ha), il manto della suddetta viabilità sarà parte in brecciato (per i percorsi necessari a raggiungere le cabine di trasformazione) e parte in terra battuta. Il terreno scavato sarà integralmente riutilizzato in cantiere per miglioramenti fondiari. La viabilità da realizzarsi sarà permeabile all'acqua e non asfaltata.

L'intervento prevede inoltre n. 34 stazioni di trasformazione e inverter con manufatti prefabbricati (cabine di campo), n. 9 cabine prefabbricate in cls (cabine di raccolta) e 5 cabine di manutenzione per l'alloggiamento degli inverter e dei quadri di campo. Le cabine saranno installate, su platea in cls armato aventi ingombro pari a circa 82 mq per le cabine di campo e 18 mq per le cabine di raccolta, per ciascuna cabina, e saranno rialzate dal piano campagna di circa 25 cm (cfr. elab. *SIA Studio Di Impatto Ambientale*).

Oltre all'intervento impiantistico di captazione e di rete, il progetto prevede anche un importante intervento di mitigazione e compensazione che prevede opere di rimboschimento di alcune aree prossime ai lotti impiantistici (a S-SE) e la realizzazione di aree attrezzate a scopo ludico sportivo e didattico (cfr. elab. *SIA Studio Di Impatto Ambientale – Isole di Mitigazione*).

Le opere di compensazione e mitigazione prevedono lo sviluppo su quattro ambiti di intervento: ambito A. *Aree a verde forestale*; ambito B. *Area di parco ricreativo*; ambito C. *Area a verde destinato a wellness e games*; D. *Verde di connessione*.

Tale nuovo sistema verde e paesaggistico, come previsto dagli elaborati e dalle relazioni di progetto, connette con un carattere unitario varie aree esterne all'impianto fotovoltaico e dovrebbero ospitare, tra gli altri: boschi tematici, aree a giardino botanico e aree ludico sportive.

Il progetto delle aree di mitigazione si estende su un'area complessiva di circa **40 ettari**, anch'essa in agro di Nardò, al confine con i comuni di Copertino e Leverano. Attualmente le aree dove sono previsti gli interventi suddetti vengono utilizzate per la produzione orticola e cerealicola.

CONTESTO CULTURALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Per il territorio della Regione Puglia vige il PPTR, strumento pianificatorio **redatto ai sensi dall'art. 135 e 143 del D.lgs. 42/2004**, che prevede diversi livelli di tutela e nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*) da quelli più generali volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso e del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo (quali in particolare gli *Indirizzi*, le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali).

Il PPTR è cogente nell'insieme di tutte le sue parti e costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela paesaggistica in ambito regionale previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.



Il progetto in argomento prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico articolato e composito, in un contesto rurale molto ampio, impegnando aree a destinazione agricola, pertanto l'analisi che segue è distinta per le varie aree interessate dell'impianto: quelle direttamente coinvolte dalle pannellature, quelle interessate dal sedime del cavidotto e quelle interessate dalle altre opere di infrastrutturazione, connessione e mitigazione.

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 134 c.1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si rileva che i **lotti** impiantistici dell'intervento e delle stazioni elettriche:

- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) (*Beni paesaggistici*) e dell'art. 136 (*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142 (*Aree tutelate per legge*) del Codice;
- **non ricadono** nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 143 (*Piano Paesaggistico*).

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

L'impianto e le opere di connessione e di mitigazione non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.lgs. 42/2004; inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.lgs. 42/2004.

Nonostante ciò la ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, dei beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km, riporta un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "*espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004).

1.1b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: PPTR

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area interessata dalle opere ricade nell'ambito paesaggistico 10, "*Tavoliere Salentino*" (allegato 5.10 al PPTR) ed in particolare nella figura paesaggistica 10.2 "*Terra d'Arneo*".

Il contesto territoriale dell'Ambito "*Tavoliere Salentino*" è caratterizzato da un paesaggio prevalentemente rurale che costituisce parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura del tessuto agrario, che ne determina in modo evidente la matrice a scala territoriale.

Nell'ambito di cui è parte, la figura paesaggistica della *Terra D'Arneo*, è caratterizzata dalla presenza di un sistema agricolo strutturato e consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli



inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale di cui alcuni in terra battuta, con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo e da vigneti (come attestato dalla *Carta sull'uso del suolo*), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche per le ampie visuali aperte che si aprono dallo stesso.

Nel medesimo contesto si rileva inoltre la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili in genere di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

La porzione di territorio che include l'opera è disseminata, all'interno del buffer dai 3 ai 5 km, di masserie ed insediamenti storicizzati che nel tempo hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

La *Terra d'Arneo* in particolare, è una regione storica della penisola salentina che si estende lungo la costa ionica da *San Pietro in Bevagna* fino a *Torre Inserraglio (Torre Critò)* e, nell'entroterra è descritta dai territori di Manduria e Avetrana, verso Taranto, fino a Nardò. Si chiama *Arneo* dal nome di un antico casale di epoca normanna situato appena a nord ovest di Torre Lapillo. Storicamente questa zona era caratterizzata, lungo la costa, da paludi che la rendevano terra di malaria, mentre, nell'entroterra, dominava dappertutto la macchia mediterranea, frequentata dalle greggi dei pastori e dai briganti. Con le bonifiche inaugurate in età giolittiana, proseguite durante il fascismo e completate nel dopoguerra, il litorale ionico si è addensato di villaggi turistici, stabilimenti balneari, ville e case residenziali, perdendo completamente i caratteri dell'antico paesaggio lagunare; allo stesso modo l'entroterra, completamente disboscato della macchia mediterranea, si è infittito di coltivazioni di olivi e viti. La coltura del vigneto, in particolare, si trova con carattere di prevalenza intorno ai centri urbani di Guagnano, Salice Salentino, Veglie e nei territori di San Donaci, San Pancrazio Salentino, Leverano e Copertino. Il paesaggio è caratterizzato dai filari degli ampi vigneti, dai quali si producono diverse pregiate qualità di vino, e da un ricco sistema di masserie.

Il territorio rurale, infatti, si qualifica per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura civile. Alla fine del '700 la masseria fortificata si trasforma in masseria-villa, soprattutto in corrispondenza dei terreni più fertili, dove la coltura della vite occupa spazi sempre maggiori. La coltura della vite e la produzione di vino, inoltre, segnano i centri abitati con stabilimenti vinicoli e antichi palmenti dalle dimensioni rilevanti.

Il "*Tavoliere Salentino*" (cfr. allegato 5.10 al PPTR - sez. A 3.1 *Lettura Identitaria Patrimoniale di Lunga Durata Descrizione Strutturale*): la natura dei suoli vede nel Tavoliere di Lecce o Tavoliere salentino, o Piana messapica, una dominanza di terre brune particolarmente fertili, profonde e adatte alla coltivazione intensiva. La struttura percettiva (cfr. sez. A 3.5 *Struttura Percettiva*) "*(...) nell'ambito del Tavoliere Salentino, in assenza di qualsiasi riferimento morfologico, le uniche relazioni visuali sono date da elementi antropici quali campanili, cupole e torri che spiccano al di sopra degli olivi o si stagliano ai confini di leggere depressioni. Il paesaggio percepito dalla rete stradale è caratterizzato da un mosaico di vigneti, oliveti, seminativo, colture orticole e pascolo; esso varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici (...)*".

1.1 c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI NELL'AREA VASTA DEL SIA

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELLE AREE CONTERMINI

L'Area Vasta che si caratterizza per un'interdipendenza, oltre che economica, sociale e territoriale, paesaggistica e identitaria nella quale si inserisce l'intervento è rappresentata da una porzione di territorio



disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive nel tempo, delineandone i caratteri che la distinguono e la connotano come elementi identitari e qualificativi.

Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come **UCP nella Struttura Antropica e storico-culturale** come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate, di seguito elencate.

Dalla ricognizione di area vasta dei beni culturali (beni architettonici e beni archeologici), dalle testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata e dei beni paesaggistici e degli *Ulteriori Contesti Paesaggistici* (UCP dal PPTR Puglia) nelle aree contermini all'intervento, all'interno del buffer dei 5,00 km, **si rileva un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici** che contribuiscono a definire un paesaggio "*espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004).

I lotti e le aree dove è collocato l'impianto, dalla valutazione effettuata nel contesto **sono prossimi ai seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP)**, individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) *Siti interessati da beni storico culturali e a valenza paesaggistica*

UCP delle Componenti culturali e insediative

per il territorio del Comune di Nardò

- **Masseria Olivastro**, casale medievale, a circa 1290 m a est dell'**area 1** dell'impianto (vincolo architettonico D.M. del 26.01.1982);
- **Chiesa Madonna della Grotta**, a circa 4 km a sud dell'**area 9** dell'impianto (vincolo architettonico D.M. del 26.01.1982);
- **Masseria Giudice Giorgio**, a circa 4,5 km a ovest dell'**area 8** dell'impianto (vincolo architettonico D.M. del 22.07.1985);
- **Masseria Abate Cola o Abbatecola**, a circa 4,13 km a ovest dell'**area 10** dell'impianto (D.D.R. del 27.03.2014);
- **Villa Scarsceta**, a circa 4,7 km a sud dell'**area 9** dell'impianto (vincolo architettonico D.M. del 12.06.1981);
- **Masseria Agnano**, a circa 3 km a sud dell'**area 10** dell'impianto;
- **Masseria La Nova**, a circa 3,8 km a est dall'**area 1** dell'impianto;
- **Masseria Castelli Arene**, chiesa rupestre di Sant'Antonio Abate a circa 4,8 km a sud-est dell'**area 1** dell'impianto.

per il territorio del Comune di Copertino

- **Casale e Chiesa di S. Maria di Casole**, casale medievale, a circa 1,65 km a nord-est dell'**area 6** dell'impianto (vincolo architettonico D.M. del 11.06.1984);
- **Masseria Li Monaci: Cripta di S. Michele Arcangelo**, a circa 4,7 km a est dell'**area 6** dell'impianto (vincolo architettonico D.M. del 30.03.1996);
- **Masseria Cambrò**, a circa 2,7 km a est dell'**area 1** dell'impianto;
- **Masseria La Torre**, a circa 3,3 km a est dell'**area 6** dell'impianto;
- **Masseria Voluzzi**, portale di ingresso, noto come Porta di *l'Ensite*, a circa 1,28 km dall'**area 2** dell'impianto;
- **Masseria Annibale**, a circa 1,7 km a nord dell'**area 2** dell'impianto;



UCP Area a rischio archeologico
per il territorio del Comune di Nardò

- **Masseria La Cornula**, insediamento di età romana, a circa 1,5 km a est dell'**area 1** dell'impianto.

per il territorio del Comune di Copertino

- **Casale e chiesa di S. Maria di Casole**, casale medievale, necropoli messapica del IV sec. a.C., a circa 1,65 km a nord-est dell'**area 6** dell'impianto (vincolo architettonico D.M. del 11.06.1984).

UCP Componenti dei valori percettivi - Strada a valenza paesaggistica:

- **la Strada Vicinale Paduli**, oggi **SP115(Nardò – Leverano)**, è confinante con l'**area 1** dell'impianto;
- **la SP114 (Copertino - Sant'Isidoro)** a 1,10 km dalle aree 2, 3, 8 e 1,9 km dall'**area 10** dell'impianto.

Inoltre il contesto rappresenta anche numerose segnalazioni patrimoniali evidenti **da segnalazioni da bibliografia e/o da dati di archivio**, anch'esse di seguito distinte per il territorio dei comuni coinvolti dalle opere del progetto:

per il territorio del Comune di Nardò

- **Vigneto Stanzie**, tombe, a circa 350 m a sud dell'area 7 e 340 m a nord-est dell'area 10 dell'impianto;
- **Pozzo Vivo**, casale altomedievale, sul percorso del cavidotto, a circa 200 m dall'area 1 dell'impianto;
- **Masseria Colucci**, grotta delle Colucce, frequentazione di età preistorica e tombe non datate, a circa 1,15 km a sud-est dell'area 9 dell'impianto;
- **Masseria Castelli San Biasio**, cippo funerario di I-II sec. d.C., a circa 1,4 km a sud dell'area 10 dell'impianto;
- **Masseria Poggiano**, casale medievale, a circa 3,3 km a sud-est dell'area 1 dell'impianto;
- **Masseria Seminale o Sciminale**, tombe messapiche, a circa 2 km a sud-est dell'impianto fotovoltaico;
- **Contrada Fabrizio**, tesoretto costituito da 217 monete romane, a circa 2,7 km a sud dell'area 9 dell'impianto;
- **Masseria Manieri**, area di frammenti di età romana, a circa 3,2 km a sud-est delle aree dell'impianto;
- **Località Conga**, area di frammenti di ceramica medievale di XIII secolo, a circa 4,1 km a sud-est dell'area dell'impianto;
- **Masseria Castelli Arene**, chiesa rupestre di Sant'Antonio Abate, area di frammenti di età imperiale e tardoantica, a circa 4,8 km a sud-est dell'area 1 dell'impianto.

per il territorio del Comune di Copertino

- **Specchia S. Vito**, specchia e casale medievale di S. Vito, a circa 900 m a nord-est dall'area 2 dell'impianto;
- **Contrada Lu Etre**, tombe, a circa 1,3 km a nord-est dall'area 6 dell'impianto;
- **Specchia Normanna o Cambrò**, specchia e casale medievale, a circa 3,08 km dall'area dell'impianto fotovoltaico.

Componenti Botanico Vegetazionali - UCP Boschi

- **Aree di rispetto dei boschi**, la porzione a Nord della particella 27 del foglio 39 **interferisce con buffer dei 100 metri del bosco**, come rilevato anche dal *sit.puglia*, evidenziando la stessa come area non idonea.



Giova ricordare che l'individuazione e il censimento degli ulteriori contesti paesaggistici costituisce, per il PPTR, riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

Inoltre l'ambito territoriale interessato dall'intervento **si caratterizza per l'attestazione di numerose preesistenze del tessuto insediativo** con testimonianze che vanno dall'età messapica al tardo Medioevo e che costituiscono una presenza spesso ancora concreta e visibile della vocazione agro-pastorale della figura paesaggistica di riferimento.

Il fitto sistema di casali e masserie che punteggiano il territorio, vista la natura prevalentemente pianeggiante del territorio e le ampie vedute che da esso si aprono, **sono spesso in relazione di intervisibilità** anche con le torri costiere e costituiscono una testimonianza identitaria del sistema insediativo medievale che, per tale ragione, costituisce una *invariante strutturale* del sistema agro-ambientale per l'ambito paesaggistico definito dal PPTR, all'interno del quale l'intervento si colloca.

A riprova di questa diffusa presenza umana si segnalano le evidenze archeologiche riconducibili all'esistenza di agglomerati rurali (*choria* o casali) individuati presso le località *San Vito, Santa Maria di Casole, Ogliastro, masseria Poggiano, masseria Li Monaci e masseria Cambrò*.

Nell'area è ancora riconoscibile la presenza dei paesaggi rurali che contengono al loro interno beni diffusi del paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007, norme per la *Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia* che all'art. 1 dichiara: "*La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale*"; alberature stradali e poderali.

Molte delle *masserie* e delle suddette *componenti del paesaggio rurale*, individuate dal PPTR come UCP *Ulteriore Contesto Paesaggistico nella Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative aree di rispetto, che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della proprietà fondiaria, sono distribuite lungo la viabilità di antica origine (ora di tipo provinciale e comunale) in continuità o in prossimità dei suddetti insediamenti antichi o medievali.

L'ambito paesaggistico descritto è inficiato da interventi edilizi episodici e a bassa densità che connotano sempre più questi paesaggi di un carattere periurbano con evidenti fenomeni di degrado, di *sprawl abitativo* e di abbandono agricolo. Gli edifici residenziali a uno o due piani in ambiti rurali, spesso in corrispondenza di manufatti rurali storici e la proliferazione di recinzioni di materiali diversi (tra l'altro vietati dalle norme tecniche degli stessi piani comunali: vedi PRG di Nardò), rappresentano vere e proprie barriere visuali verso il paesaggio agrario storico circostante.

Ulteriori elementi detrattori del paesaggio sono gli elementi divisorii quali recinzioni in muratura costituita da muratura o da reti industriali, che si sono sostituiti ai tradizionali elementi di divisione quali siepi, filari e muretti a secco.

Quest'ultimo fattore ha una forte incidenza sul paesaggio agrario e le sue visuali, tanto sui paesaggi più frammentati che in quelli più aperti e crea alterazioni significative che talvolta pregiudicano anche la percezione diretta dei beni, determinando l'occlusione o l'alterazione di vedute da e verso luoghi potenzialmente panoramici e tutelati.

Giova ricordare che gli impianti per l'energia da fonte rinnovabile, insieme alle nuove infrastrutture viarie e le attività estrattive in cava contribuiscono a consumare, frammentare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati, in larga parte del territorio della Regione Puglia, come anche segnalato in particolare dall'elaborato 5.10 Ambito "*Tavoliere Salentino*" del PPTR.



Inoltre in tutta la Puglia in particolare, l'attuale diffusione degli impianti FER, sta determinando l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU), incidendo fortemente sull'ambiente e sul paesaggio.

Il contesto paesaggistico dove è localizzato l'intervento, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari anche carrabili di larghezza ridotta, integrati con il paesaggio.

In merito ai dati sull'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricola Utile (SAU) e all'analisi della transizione verso altri usi del suolo nel territorio interessato dal progetto, l'uso colturale di suolo prevalente è caratterizzato da seminativo/ortivo, con la presenza di superfici destinate ad arborato/frutteto ed in diversa misura a vigneti e uliveti.

I dati sulla copertura del suolo, sull'uso e sulla transizione compatibile tra le diverse categorie d'uso, sono alcune delle informazioni più frequentemente richieste per la formulazione delle strategie di gestione e di pianificazione sostenibile del territorio, dati valutativi utili per fornire gli elementi informativi a supporto dei processi decisionali a livello comunitario, nazionale e locale e per verificare l'efficacia delle politiche ambientali in genere.

L'uso del suolo, in particolare per i contesti agricoli di continuità, è un indicatore essenziale per la valutazione d'impatto territoriale, come attestato dalla *Corine Land Cover (CLC) ISPRA*, (programma nato per dotare l'Unione Europea e gli Stati Membri di informazioni territoriali omogenee sullo stato dell'ambiente) indicatore che a livello europeo è funzionale specificamente al rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela.

I dati raccolti dall'*ISPRA* sulla copertura dell'uso del suolo e della transizione tra le diverse categorie d'uso, hanno inoltre lo scopo principale di verificare dinamicamente lo stato dell'ambiente nell'area comunitaria al fine di fornire supporto per lo sviluppo di politiche comuni, controllarne gli effetti e proporre eventuali correttivi.

Il consolidato uso agricolo dell'ambito paesaggistico dove si inserisce l'intervento in valutazione, con la sua rete di connessione che ne costituisce struttura e paesaggio, **ha nel tempo caratterizzato e qualificato il territorio**, rendendolo riconoscibile nei suoi aspetti identitari.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche come contesto paesaggistico patrimoniale, con le ampie visuali aperte che vi si aprono.

L'intervento in valutazione è composto, con morfologia irregolare, su più lotti e occupa aree ad uso agricolo su appezzamenti distinti, dislocati anche molto distanti tra di loro e di notevoli dimensioni, per una superficie di oltre 98,8 ha, totalmente inserito nel consolidato paesaggistico della figura territoriale della *Terra di Arneo*.

I vari lotti d'impianto, composti nel layout di progetto, sono serviti da differenti tracciati interpoderali esistenti o con tracciati viari di servizio e di nuova costruzione. **A questa nuova struttura morfologica a scala territoriale, atipica, si aggiunge, la proposta compensativa dell'intervento delle Isole di Mitigazione**, in modo apparentemente slegato funzionalmente e non integrato con il contesto, trasformazione territoriale che si sviluppa su circa 40 ha di suolo agricolo, anch'essa detrattore dei caratteri identitari rilevati dal PPTR regionale per il territorio in oggetto.

Nel raggio di 3 km dal perimetro di ogni lotto di progetto, come stabilito dalle norme e indirizzi specifici per la Regione Puglia e dal DD n.162 del 06.06.2014 non si rileva la presenza di ulteriori impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

Considerato invece il raggio di 5 km, il dato riportato negli elaborati relativo agli impatti cumulativi aumenta considerevolmente, data la presenza diffusa di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.



1 ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, coinvolge un ampio contesto territoriale distribuito su una vasta superficie destinata ad uso agricolo.

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. 166.946 **moduli che raggiungono un'altezza che supera i 3,00 metri**. I moduli saranno sostenuti da strutture fisse in carpenteria metallica, poggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno, oltre alle relative opere accessorie e di connessione, ed alle misure di mitigazione e compensazione previste.

La superficie catastale interessata dall'impianto e dalle opere previste come mitigazione e compensazione è di **ca 138,850 ha (98,8 + 40 ha)**, la gran parte di essa è direttamente coperta dai pannelli captanti, ulteriori aree sono occupate dalla viabilità di servizio interna ed esterna all'impianto, parte delle aree di suolo agricolo sono occupate dal volume dei cabinati tecnici, dislocati nei vari campi del sistema impiantistico (cfr. *elab. e relazioni di progetto*).

In merito alle valutazioni riguardanti la tutela del paesaggio, si fa presente che **le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati** dalla normativa nazionale e regionale vigente **a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità** degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei Paesaggi Rurali*, si rappresenta quanto segue.

Obiettivi di Qualità Paesaggistica del PPTR

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, **“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”** è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo:

- **“salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocoltura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale”**.

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici e le opere complementari come quelle previste dal progetto in esame, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare in essi i processi di artificializzazione.

Sempre in relazione all'obiettivo di tutela per la qualità paesaggistica e territoriale nel PPTR, inoltre, **sono definite le seguenti direttive:**

- **“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:**
 - **riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle**



opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;

- *incentivano la conservazione dei beni diffusi del paesaggio rurale quali le architetture minori in pietra e i muretti a secco;*

Inoltre l'attuazione dell'obiettivo 4.1 "**Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici**", sono definite le seguenti direttive:

- **"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:**
 - **incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;**
 - **limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole"**.

Con il progetto di impianto fotovoltaico in oggetto, che occupa lotti agricoli, interamente interessati dall'installazione degli elementi tecnologici, verranno introdotti elementi artificiali, (le stringhe porta moduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione e consegna, le connessioni) estranei alle attività agricole, che per forma, materiali costruttivi ed estensione territoriale, risulterebbero evidentemente avulsi dal contesto descritto.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.**

L'impianto in questione, inoltre, per le sue caratteristiche geometriche, dimensionali e per ubicazione **determinerebbe un'alterazione degli elementi di naturalità alla base delle tutele specifiche imposte dal PPTR sulle aree tutelate, oltre che delle visuali panoramiche coinvolte**, configurandosi quale elemento estraneo e incongruo rispetto al paesaggio circostante, che si aggrava con gli impatti potenziali che l'artificiosa conformazione planimetrica prevista dal progetto rende evidente e fuori scala rispetto agli elementi che costituiscono il paesaggio.

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile nei suoi elementi identitari, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della *texture* agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe, con l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio.

È necessario inoltre considerare, ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica e della sostenibilità dell'intervento, **che il suddetto impianto**, previsto dalla Società proponente in funzione attiva con una durata temporale ultradecennale prevista (20-30 anni), **per quanto sia tecnicamente reversibile** e per quanto sia stata progettata la dismissione dei singoli componenti, **è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo per alternare la morfologia e la conseguente percezione collettiva dei luoghi con i suoi valori paesaggistici identitari**. Tale circostanza è aggravata dal fatto che la reale dismissione dei manufatti tecnici dell'intervento, operazione che appare negli elaborati sommariamente descritta, non garantisce il recupero della qualità paesaggistica del sistema agricolo tutelato.

Giova ricordare che anche il recupero e la messa in pristino dei luoghi deve corrispondere agli obiettivi di qualità e agli indirizzi definiti per l'Ambito paesaggistico individuato dal PPTR.



Con riferimento alle Componenti Visivo Percettive, inoltre, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle componenti insediative e dall'insieme degli elementi costituenti il tessuto agrario, si valuta nel merito l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature e le opere di compensazione) e le *Masserie*, con particolare riferimento a quelle in prossimità dei lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

Si rileva inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza e strade a valenza paesaggistica (come in precedenza evidenziato), dalle quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle rilevanti schermature verdi e delle previste recinzioni e cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, **contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna**, in quanto le recinzioni costituiscono **una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere**, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono esse stesse elemento di riconoscimento del notevole impatto che verrebbe prodotto.

Si rileva inoltre che gli impatti cumulativi descritti risultano particolarmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale di particolare rilevanza tecnica, in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

VALUTAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE PROPOSTE DALL'INTERVENTO

Il progetto, ad integrazione dell'impianto su ulteriori aree agricole, delle opere di compensazione e mitigazione **prevede la realizzazione di un articolato sistema a verde** a servizio della collettività **costituito dalle seguenti tipologie d'intervento** tutte su terreni a destinazione E1 di PRG (cfr. elab *MIT_Relazione sulle Opere di Compensazione*):

- **forestazione base**, su aree di 200.000 mq (20 ha) con piantumazioni di alberi e prato;
- **forestazione a parco pubblico**, su aree di 200.000 mq (20 ha) con piantumazioni di alberi, prato fiorito, giardino attrezzato, aree gioco e ludico ricreative;
- **verde lineare** (compreso nelle superfici dei punti precedenti), con segnaletica, cartellonistica, aree sosta ed altro.

Il tutto sommariamente descritto negli elaborati e nelle relazioni, non è chiaramente illustrato negli elaborati attraverso uno specifico progetto di paesaggio.

L'impianto vegetazione è distribuito su più aree (lotti) nella parte esterna all'intervento, prevalentemente S-SE.

(...) un "arcipelago verde" di isole di mitigazione e compensazione ambientale, con la realizzazione di un parco urbano e di interventi di rimboschimento. (...) L'area, interamente in agro di Nardò, ed al confine con il Comune di Copertino andrà considerata a tutti gli effetti «misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» (cfr. elab MIT_Relazione sulle Opere di Compensazione).



Il progetto delle aree di mitigazione si estende su un'area complessiva di 40 ettari distribuiti su un territorio ricadente in agro di Nardò al confine con i comuni di Copertino e Leverano.

Attualmente le aree vengono utilizzate per la produzione orticola e cerealicola. Le quattro aree (due aree di rimboschimento naturale e due di parco peri-urbano pubblico) sono collegate le une alle altre da una rete verde derivante dalla mitigazione dei perimetri delle aree destinate a campi FV che determina un'ulteriore tipologia di verde (D) (cfr elab *Studio di fattibilità Ambientale* e elab *Rel.B Relazione tecnica _ prog. Delle aree di mitigazione*), costituita da fasce arboreo-arbustive di varia larghezza (dai 3 ai 5 metri), creando così connessioni ecologico-ambientali nell'area in oggetto, che vanno a incrementare la superficie di 40 ettari previsti dal progetto e a segnare con nuovi allineamenti il contesto agrario esistente.

Il progettato sistema verde di compensazione e mitigazione (denominato *arcipelago verde*) **realizza un nuovo ed ulteriore sistema paesaggistico- ambientale nella campagna salentina**, applicando a livello sperimentale e dimostrativo tecniche agroforestali, **che si sommano all'artificiosa trasformazione di una vasta area della campagna salentina, impegnando** tra strutture impiantistiche fotovoltaiche e aree di compensazione **oltre 138,85 ha** (98,8 di impianto + 40 di aree compensative) di aree agro, contribuendo ad una sua forte artificializzazione, in contrasto con le indicazioni della pianificazione paesaggistica regionale e comunale (cfr. nta del Prg del Comune di Nardò).

Le mitigazioni proposte lungo i perimetri dei lotti d'intervento pur contribuendo a rendere solo in parte meno visibile l'impianto, **costituiscono elemento di riconoscimento** del notevole impatto prodotto e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Nel merito delle opere di mitigazione e compensazione, **il progetto** non appare esaustivo e convincente e **non si riferisce a un qualsivoglia progetto di inserimento paesaggistico**, così come previsto ed indicato dalle normative dal PPTR e ai criteri espressi dal DM 10/08/9/2010, *Parte IV Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul Territorio, punto e*), alle quali indicazioni si rimanda, **che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti:** “ *una progettazione legata alla specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio*”.

Oltre ai criteri delle *Linee Guida* del PPTR, per la costruzione del nuovo paesaggio energetico, il DM 10/09/2010 *al pto.16. Criteri generali*, rende necessario per gli interventi, tra gli altri al punto f) “(...) *la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico (...)*”

Le suddette *Linee Guida* forniscono anche suggerimenti ad una scala di maggior dettaglio per la progettazione degli impianti, in merito all'ubicazione, alla densità, alla concentrazione, alla distanza, alla mitigazione e alla dismissione. Questi sono solo alcuni dei temi trattati accompagnati da schemi esemplificativi di progetto e *best practices*. **Tali indicazioni, obiettivi e criteri guida non sono riscontrabili nel progetto in valutazione.**

Inoltre in merito alle opere, alla tipologia e alla funzione delle opere di compensazione proposte dalla Società proponente, **si ritiene che non siano sufficienti a compensare il grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato**, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio.



L'introduzione della piantumazione di vaste aree, ora agricole, non muta il notevolissimo impatto percettivo che il sistema impiantistico fotovoltaico ha sull'ambito paesaggistico individuato dal PPTR, nel complesso di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto.

Le consistenti opere di mitigazione proposte, tra l'altro costituite perlopiù dalla piantumazione di essenze vegetali arboree, di fatto introdurrebbero ulteriori segni artificiali nel territorio, dal momento che al netto dei sestri di impianto degli oliveti e dei frutteti, la vegetazione presente nel contesto è per lo più spontanea e non ordinata secondo orditure ben organizzate: la realizzazione delle schermature verdi contribuirebbe di fatto ad accentuare la presenza nel contesto paesaggistico di un ingombro da occultare.

A tal proposito è necessario ricordare che le opere di mitigazione, come le eventuali opere di compensazione che impegnano il territorio, devono sempre tendere ad integrare l'intervento nel contesto, rendendo lo stesso conseguente alla struttura morfologica e identitaria dei luoghi, **non devono nascondere o artefare** con elementi incongrui per natura e materiale che, nella maggior parte dei casi, aggravano gli impatti verso il patrimonio paesaggistico presente e tutelato.

Le proposte del progetto, pur contribuendo a naturalizzare alcune parti dell'impianto, **contribuiscono all'effetto straniamento** che l'intervento determina rispetto al contesto paesaggistico che lo ospita, anche a causa della sua enorme dimensione concentrazione planimetrica e distribuzione su un vasto territorio

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio sono dati dai numerosi cabinati tecnici previsti, distribuiti su tutti i lotti d'impianto, i quali per volume, forma stereometrica, dimensioni planimetriche e tecniche costruttive, con le relative opere esterne accessorie, (fondazioni in cls armato, estese pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale, cancelli carrabili e viabilità), a servizio dell'impianto, che comprendono anche l'inserimento estensivo di corpi illuminanti e videosorveglianza costituiscono elementi notevole impatto paesaggistico.

L'intervento risulta inoltre contrario alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali.

Pertanto **il progetto in esame produce impatti negativi e significativi** sull'ambiente e sul patrimonio culturale, con tutti i suoi elementi costituenti ivi comprese le previste opere di mitigazione e compensazione, **contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale**, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE

Con riferimento alle aree idonee come definite dal D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, **si rileva che il progetto ricade in area idonea**, pur essendo localizzato con le strutture d'impianto e con le opere progettate su un ambito territoriale, nella sua ampiezza, a forte potenziale archeologico.

È comunque riscontrata una parziale sovrapposizione diretta con il cluster di rispetto dei 100 mt del UCP boschi delle *Componenti Botanico Vegetazionali* del PPTR, nella porzione a Nord della **particella 27 del foglio 39 del sito di progetto**, come in precedenza rilevato.

È necessario sottolineare che il quadro di riferimento in merito ai criteri localizzativi si completa anche in base al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche



tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, **che all'art 2 ribadisce:** *“L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”*

VALUTAZIONE DELLE ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PROPOSTE DALL'INTERVENTO

Analoghe considerazioni negative per il progetto in argomento si possono addurre in merito alla Valutazione delle Analisi delle alternative progettuali, proposte dalla Società proponente per l'impianto, non chiaramente descritte ed esplicate, per quanto riportato negli elaborati progettuali e nelle relazioni, dove si evidenzia una analisi insufficiente e non attenta alle condizioni paesaggistiche e ambientali del contesto e del suo quadro normativo. Le argomentazioni riportate appaiono tutte introiettate al rendimento dell'investimento e ad un'efficienza gestionale e tecnologica escludente i principi di tutela pubblici verso il patrimonio culturale presente.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA ARCHEOLOGICA

Ai fini di una valutazione degli impatti e in particolare per quanto concerne l'impatto sul patrimonio archeologico, si ritiene utile sottolineare come nel territorio strettamente interessato dalle opere in progetto, pur in assenza di vincoli archeologici, segnalazioni e testimonianze, i materiali e la documentazione disponibile permettono di acclarare come nel corso dei millenni il territorio fosse caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche probabilmente legate alla lunga durata della viabilità antica.

Con riferimento agli impatti diretti sul patrimonio archeologico connessi alla realizzazione dell'impianto e delle sue previste reti di connessione, l'elaborato *Verifica preventiva dell'interesse archeologico* e la *Carta del rischio archeologico* incluse nella Documentazione Specialistica, presentata dalla Società proponente, danno conto degli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale, sulla base delle quali viene definito un grado di rischio archeologico BASSO per le opere in progetto in ragione della diretta interferenza o della stretta prossimità delle opere con evidenze di carattere archeologico: *“Per quanto riguarda i siti noti e la viabilità antica, in considerazione della distanza delle opere in progetto da tali evidenze, si esprime anche in relazione ad esse un grado di rischio basso per tutte le particelle sottoposte ad indagine e libere da manufatti”* (cfr. elab. J6W2V96_Documentazione_Specialistica_10 - *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*, p. 45).

A fronte delle testimonianze che caratterizzano il territorio, le ricognizioni di superficie effettuate nell'area interessata dall'impianto e dal cavodotto di connessione hanno evidenziato evidenze nulle: *“La visibilità risulta prevalentemente di grado basso, 50,44% della superficie totale presa in esame”* (cfr. J6W2V96_Documentazione_Specialistica_10 - *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*, p. 20) (...) *“La ricognizione eseguita non ha evidenziato nessuna Unità Topografica”*

(cfr. J6W2V96_Documentazione_Specialistica_10 - *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*, p. 25) (...).

La Documentazione Specialistica di progetto evidenzia che: *“L'unica evidenza che interferisce direttamente con le opere in progetto è un gruppo di anomalie lineari visibili a circa 850 m a nord-est di Masseria Ciccogatto individuata nel settore nordorientale dell'area 6. Sono distinguibili una traccia lineare orientata in senso NE-SW, che si sviluppa per una lunghezza di circa 145 m, ed una serie di tracce di minori dimensioni che intersecano la prima e si dispongono secondo un orientamento in senso NW-SE. Le tracce*



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

A

descritte possono essere presumibilmente messe in relazione con divisioni agrarie di età non determinabile. Data dunque l'incertezza relativa alla cronologia e all'interpretazione delle anomalie individuate, all'area in questione viene assegnato un grado di rischio basso" (cfr. J6W2V96_Documentazione_Specilistica_10 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, p. 44).

Dalla valutazione e dall'analisi degli elaborati di progetto, si rileva che sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata, non possano essere esclusi potenziali impatti negativi connessi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, delle opere di connessione e delle opere di rete viaria incluse le opere di mitigazione e compensazione, su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo.

In considerazione di quanto esposto, nonostante il progetto in esame non implichi un impatto diretto sul patrimonio archeologico già rilevato, occorre sottolineare come nel territorio strettamente interessato dalle opere in progetto, pur in assenza di vincoli archeologici, le segnalazioni e le testimonianze materiali permettano di acclarare come nel corso dei millenni il territorio fosse caratterizzato da una presenza antropica diffusa, della quale restano numerosi segni tangibili nella stratificazione del paesaggio.

L'area presa in esame, come evidenziato nei paragrafi precedenti, è interessata dalla presenza di aree tutelate con provvedimento di tutela archeologica o censite come UCP (area a rischio archeologico o segnalazioni archeologiche) nel vigente PPTR, nonché dalla presenza di numerose evidenze edite o comunque note agli atti della Soprintendenza territorialmente competente, si caratterizza per la fitta presenza di testimonianze nel tessuto insediativo che è patrimoniale archeologico.

Nel caso del comprensorio territoriale in esame, ancora oggi, sono leggibili ed evidenti, attraverso una lettura globale e integrata di evidenze materiali e le tracce, di documentare dell'evoluzione dei paesaggi antichi in relazione al mutare dei sistemi socio-economici del passato.

Valutato ciò, si rappresenta che in assenza di una carta del rischio archeologico che integri il quadro di conoscenze note con quelle reperibili attraverso l'analisi della cartografia storica, la fotointerpretazione, le ricognizioni di superficie, non si può formulare una compiuta valutazione degli impatti reali su eventuali evidenze ancora conservate nell'area interessata dal progetto in esame, impatti che potrebbero quindi, nella realtà, essere anche maggiori rispetto a quelli qui valutati: in considerazione del fatto che le opere in progetto ricadono in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e da una presenza antropica diffusa nelle aree circostanti, non si può escludere un potenziale impatto negativo sul patrimonio archeologico potenzialmente ancora conservato nel sottosuolo.

CONCLUSIONI IN MERITO ALLA ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI SUL PATRIMONIO CULTURALE

Per quanto espressamente descritto nei punti precedenti, quindi, il progetto di impianto fotovoltaico in esame produce impatti paesaggistici negativi e significativi sul contesto di riferimento, laddove, invece, risulta necessario tutelare attraverso le indicazioni normative del PPTR i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali che compongono gli ambiti paesaggistici soprattutto verso interventi di grande dimensione e strutturali.

Si ritiene, pertanto, che le opere in progetto siano in contrasto con le Direttive e gli indirizzi contenuti nella Sezione C della Scheda d'Ambito paesaggistico del Tavoliere Salentino secondo la quale si indicano azioni di tutela dell'integrità dei contesti rurali, *"incentivando le produzioni tipiche e le cultivar storiche"* con particolare riferimento a piani e progetti *"di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici che occupano grandi superfici"*. **In particolare il progetto appare in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR** che considerano *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o*



nelle aree urbane)” (cfr. Linee guida 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Sezione B2.1.3).

Inoltre, il progetto in esame nel suo complesso si connota come una enorme presenza infrastruttura impiantistica avulsa dal contesto agricolo che, oltre a rappresentare un elemento di criticità per gli impatti negativi sul paesaggio e sul patrimonio culturale, contribuisce ad alterare la qualità dell’ambiente agricolo e l’identità storico-culturale. **L’impatto sul carattere identitario dell’area, causato dalla sottrazione all’uso agricolo di dieci vaste aree per molti anni modificando lo stato del terreno sottostante, in modo significativo e irreversibile nel breve periodo**, provocando un significativo danno ambientale in contrasto ai principi e agli obiettivi di sostenibilità per i progetti rispondenti alle politiche del PNRR, **si ricorda che tutti i progetti e le opere devono riferirsi al Principio DNSH (Do No Significant Harm) come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all’ambiente”** alla quale si rimanda.

L’impatto che l’intervento in valutazione avrebbe sull’invariante strutturale dell’ambito 10 (cfr. allegato 2.10 al PPTR) appare rilevante e **rappresenta un forte elemento detrattore del paesaggio: impatto per l’interruzione del mosaico agricolo a trama fitta** caratterizzato da una presenza alternata di oliveti, seminativi, vigneti e di aree nelle quali prevale ancora una vegetazione spontanea costituita prevalentemente da macchia mediterranea; **impatto per la parcellizzazione del mosaico colturale e l’artificializzazione del contesto rurale**, oltre ad essere in **palese contraddizione con le norme generali e i principi espressi della tutela e della valorizzazione** del patrimonio culturale presente.

Di contro risulta necessario tutelare l’integrità dei valori paesaggistici e ambientali rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano e proteggono il territorio interessato anche dai cambiamenti climatici.

CONSIDERAZIONI IN MERITO A PRESCRIZIONI O ADEGUAMENTI PROGETTUALI

Non è possibile indicare modifiche progettuali tali da determinare un parere favorevole, stante la natura stessa dell’intervento, la sua dimensione, la sua forma e posizione nel territorio e in particolare il considerevole consumo di suolo agricolo che lo stesso intervento determina, se non una sua delocalizzazione in un’area, della stessa o di altra regione, paesaggisticamente meno di pregio e compatibile con le indicazioni normative e direttive nazionali e del PPTR della Regione Puglia.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Per quanto sopra esposto e valutato, la realizzazione delle previste installazioni fotovoltaiche, più tutte le relative opere connesse ivi considerato il vasto piano di interventi di mitigazione e compensazione previsto dal progetto, interessando a livello percettivo un contesto paesaggistico ampio e ancora integro, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime. La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni porterebbero il territorio in esame**, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, **verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura;**
- **Il progettato impianto si configurerebbero quale struttura capace di imporre una radicale e stravolgente modifica**, oltre che dell’aspetto agrario e naturalistico anzidetto, anche delle valenze culturali del territorio. **Le strutture che compongono l’impianto sono macroscopicamente prevalenti rispetto a qualunque altro manufatto esistente in tutto il contesto territoriale circostante** e dunque



costituirebbero ‘oggetti’ del tutto incongrui rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura;

- **L’area di intervento**, dallo studio presentato, **non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei**, come richiamati nel quadro normativo nazionale e regionale. **L’analisi svolta dalla Società proponente circa le alternative di localizzazione, non tiene conto di quanto riportato nel suddetto paragrafo B2.2.2 delle “Linee guida” del PPTR;**
- **L’intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti** così come indicato nei criteri generali progettuali volti all’inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, MiSE, e nel Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR). **Il layout di progetto proposto non è assumibile nel suo complesso ad un progetto di paesaggio**, in quanto non corrisponde a *“la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologiche innovative, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico”* (cfr. Parte IV – Inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio – punto f) D.M. 10.09.2010).

Si rammenta, inoltre che il **“paesaggio” non è solo un fatto “visivo”**: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell’art.1 si legge: *“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”*.

La “forma visibile” del “paesaggio” è solo una componente di quest’ultimo. Il **“territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari, e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e culture, ma anche in forma mentale e cognitiva.**

In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva. Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l’introduzione di impianti FER di grandissime dimensioni che il progetto in argomento intende installare.

Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento, (tralasciando la possibilità di altri posizionamenti come coperture di edifici industriali, suoli degradati, aree dismesse pur presenti nel Paese).

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l’intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D.lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici**. Tale modalità valutativa è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all’art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all’art. 28, l’applicazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell’impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l’impatto sul contesto archeologico e sui beni storico culturali, valutate le criticità individuate e sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, viste le *Linee Guida 4.4.1 (parte seconda) – Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti*, per quanto di competenza, si ritiene che l’impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del



patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il proprio**

PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante **il progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 96,828 MW e relative opere connesse necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale RTN, da realizzarsi nel territorio del Comune di Nardò (LE), proposto dalla Società Nardò Solar Energy s.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

Tel. 06 67234590 giovanni.manierielia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

